

Allegato "B"
33750
N. 12168

STATUTO A.V.O. LANCIANO

Art.1-L'A.V.O.

L'Associazione Volontari Ospedalieri di Lanciano , in breve

A.V.O. Lanciano, con ininterrotta attività dal 1986, regolar-

mente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile

con rogito del Notaio Di Salvo Zefferino di Lanciano n.17738

Rep.del 22.01.86, registrato a Lanciano il 04.02.1986 al

n.494 conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Vo-

lontariato ONLUS" ed agisce in conformità e nei limiti della

legge n.266/1991 e delle leggi statali e regionali in mate-

ria; agisce con l'esclusivo fine di solidarietà sociale ed o-

pera nel rispetto dell'art.10 del D.Lgs 460/97 per le Orga-

nizzazioni non lucrative di utilità sociale nel settore so-

cio-sanitario. L'Associazione "A.V.O." ha struttura e conte-

nuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede in

Lanciano, via del mare n.1, presso l'Ospedale "F.Renzetti.

E' associata alla Federavo condividendone i principi ispira-

tori e potrà aderire all'AVO Regionale con delibera assem-

bleare.

Art.2 -Finalità-Disposizioni Generali

L'AVO

a) si ispira al Vangelo e opera nella fedeltà dei valori cri-

stiani ed umani. Con la partecipazione di tutti gli uomini di

buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si tro-

vano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un



servizio qualificato, volontario, gratuito e disinteressato,
con l'obiettivo di una crescente umanizzazione delle struttu-
re ospedaliere e di ricovero.

b) Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui
principi costituzionali della democrazia e della partecipa-
zione sociale;

c) Esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando
esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e cul-
turale; è laica, apartitica e non ammette discriminazioni di
sesso, razza, nazionalità e religione.

d) Opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture
socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato
e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai
malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, du-
rante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare
contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione
,però, di qualunque mansione tecnico-professionale di compe-
tenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una
presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i
compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organiz-
zazioni nelle quali svolge la sua attività;

e) Collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi
di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di
educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle compe-
tenze previste dalla normativa vigente;

f) Si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.


Art.3: Associati

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali. A ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione notificando per iscritto il proprio recesso. I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Art. 4 : Finanziamento

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:


- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;



- Fondo Fidei-commissum*
- contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio attraverso delega del Presidente

Art. 5 : Contabilità



L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro per l'inventario dei beni (mobili e immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

Art. 6 : Gli organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente;

- Collegio dei Revisori dei conti;

- Collegio dei Probiviri.

Art. 7 : Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;



- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare le richieste di modifica statutaria o di scioglimento di cui all'art. 17;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti.
- deliberare sull'esclusione dei soci
- assegnare su proposta del C.D. il titolo onorifico di "amici dell'Avo Lanciano" a persone fisiche o giuridiche che, pur non prestando servizio presso le strutture convenzionate, aderiscano alle finalità dell'associazione, ne sostengano l'attività con versamenti, donazioni o prestazioni di servizio a titolo gratuito, di particolare rilevanza.

Art. 8 : Consiglio Direttivo

E' composto da 5 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, e 1 o 2 vice-presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione mediante regolamento;
- deliberare sulle domande di ammissione come socio con giudizio discrezionale ed insindacabile.
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;
- organizzare i corsi di formazione;
- nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 9 : Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; è eletto dal C.D. tra i suoi membri a maggioranza di voti. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 7 e 8. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 : Collegio dei Revisori dei conti (Collegio dei Revisori legali)

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c. I Revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

Art. 11 : Collegio dei Proviviri

E' composto di tre membri eletti dall'Assemblea. I componenti del collegio nominano al loro interno il Presidente. E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16. Giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile..

Art.12 : Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;

- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

- provvede al tesseramento dei soci.

Art. 13 : Norme riguardanti gli Incarichi Sociali

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovati. Il Presidente può essere rieletto una sola volta e i Consiglieri due volte consecutivamente. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa o per motivi attribuibili a comportamenti non consoni di cui art.16.

Art. 14 : Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente secondo i criteri in uso presso la compagnia dell'assicurazione prescelta ed eventualmente stipulando apposita convenzione con enti di riferimento (secondo I.P. n37 12.08.1993). Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 15 : Quota Sociale

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 : Perdita delle qualità di socio

Perdono la qualità di socio:

- coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- i dimissionari;
- coloro che senza giustificato motivo non esplicano, per almeno un anno, alcuna attività nell'interesse dell'Associazione;
- coloro che, in base a determinazione del Consiglio Diretti-

vo, per violazioni delle norme statutarie o per altri gravi

motivi risultano nuocere al prestigio o arrecare pregiudizie-

voli intralci alla regolare attività dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al

Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In

attesa della decisione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di

sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 17 : Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal

Consiglio o da almeno due terzi dei soci. Nel caso di scio-

glimento e messa in liquidazione il patrimonio dell'Associa-

zione sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabili-

ti dall'Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di

garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del pre-

sente Statuto. Le modifiche dello Statuto sono consentite ai

termini di legge.

Art. 18 : Approvazione da parte dell'Assemblea

L'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del presente

Statuto è condizione indispensabile per poter utilizzare il

logo AVO.

Fano Ficozzani



[Handwritten signature]